



COMUNE DI PARMA

# AVVISO PUBBLICO

**Anno 2020** - Concessione dell'esenzione ticket per indigenza dalle Prestazioni sanitarie (visite specialistiche, esami di laboratorio) usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate di Parma, in attuazione degli artt. 12 e 13 Del. di C.C n. 20/2018 ad oggetto "Approvazione nuovo Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie"

## PREMESSA

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Parma, avvia la procedura finalizzata ad individuare i cittadini residenti nel Comune di Parma che siano in possesso dei requisiti per poter accedere all'esenzione ticket per indigenza.

L'esenzione Ticket per indigenza consente l'accesso agevolato alle Prestazioni sanitarie (visite specialistiche, esami di laboratorio), ad esclusione degli accessi al Pronto Soccorso, usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate di Parma.

La finalità dell'esenzione al Ticket sanitario per indigenza è quella di prevenire e supportare situazioni di disagio socio-economico in fasce di popolazione a rischio specialmente in periodi di crisi.

L'esenzione ticket viene concessa annualmente sulla base delle disponibilità finanziarie.

## SI RENDE NOTO

**Che dal 03 febbraio 2020 fino al 30 novembre 2020**, i cittadini residenti nel Comune di Parma possono inoltrare la domanda di esenzione al Ticket sanitario per indigenza.

### Art. 1 – Destinatari

Sono destinatari del presente Avviso i cittadini iscritti al SSN residenti nel Comune di Parma, che non abbiano già diritto all'esenzione totale rilasciata dall'Azienda USL per altre motivazioni (invalidità, reddito, disoccupazione, età) e che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'indicatore della Situazione Economica (ISE) di cui al DPCM. 159/13.

Può inoltre presentare domanda il personale religioso che, in base alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico sia membro di istituti di vita consacrata (canone 573 comma 2), che osservi il consiglio evangelico di povertà (canone 600), secondo le costituzioni proprie dell'istituto (Canone 598 comma 1). La Cancelleria vescovile trasmette l'elenco di tali persone al Comune di Parma, al fine del rilascio dell'esenzione.

### Art. 2 – Requisiti necessari per l'accesso

Possono presentare richiesta di esenzione al Ticket per indigenza coloro che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune di Parma;

2. iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)
3. Cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;
4. ISEE del nucleo familiare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 inferiore o uguale a € **6.500,00**;
5. patrimonio mobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore ad € 6.000,00 per persona sola, a € 8.000,00 per due persone e a € 10.000,00 per oltre due persone;
6. patrimonio immobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore a € 20.000,00, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

### **Art. 3 – Motivi di esclusione dal beneficio**

Costituiscono motivi di esclusione e riguardano tutti i componenti il nucleo familiare (soggetti componenti la famiglia anagrafica art. 3 DPCM 159/2013):

1. ISEE superiore a € 6.500,00;
2. patrimonio mobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore ad € 6.000,00 per persona sola, a € 8.000,00 per due persone e a € 10.000,00 per oltre due persone;
3. patrimonio immobiliare calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 di valore superiore a € 20.000,00, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
4. possesso di uno dei seguenti beni mobili registrati:
  1. autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (con esclusione degli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  2. camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti a uso abitativo;
  3. uno o più natanti o barche da diporto;
5. palese inattendibilità della situazione ISEE presentata, verificata da parte del Servizio competente;
6. diritto all'esenzione Ticket totale per invalidità, per reddito, per età, per disoccupazione rilasciate dall'AUSL di residenza.

### **Art. 4 – Modalità di concessione dell'esenzione al Ticket**

L'esenzione ticket viene concessa annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie ai cittadini in possesso dei requisiti, a cui viene rilasciato un tesserino nominativo che attesta l'assunzione del ticket a carico del Comune di Parma.

In caso di esclusione per dichiarazione mendace non potrà essere ripresentata la domanda per tutto l'anno 2020.

L'esenzione ticket viene concessa annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie,

### **Art. 5 - Presentazione della domanda di esenzione al Ticket**

La domanda per la concessione dell'esenzione ticket sanitario ai cittadini residenti nel Comune di Parma, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo in distribuzione:

- presso le sedi dei Poli Sociali Territoriali;
- scaricabile dal Portale Internet del Comune di Parma all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

Il modulo di domanda, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilato e firmato dal richiedente, può essere presentato dal richiedente (o delegato) fino al giorno **30 novembre 2020** presso il Servizio Sociale competente per territorio nei giorni di: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 9.00 - 12.00 e Giovedì 8.15 -13.00 e 13.30 - 17.30:

- Parma Centro San Leonardo Cortile S. Martino - Via Verona, 36/a – Tel. 0521/218589
- Montanara Vigatto Molinetto - Via Carmignani 9/a-Tel 0521/218358
- Lubiana Cittadella S. Lazzaro – Piazzale Della Pace, 1 - Tel. 0521/218108
- Pablo Golese San Pancrazio Oltretorrente - Via Bocchi n. 1/A, angolo Via Savani - Tel. 0521/218300;

### **Le domande spedite tramite posta verranno escluse.**

#### **Alla domanda dovranno essere allegati:**

1. Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario (*da presentare qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'addetto incaricato a ricevere la pratica*);
2. altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione nella domanda.

#### **Art. 6 – Tempi e modalità di concessione**

Le domande di contributo pervenute saranno istruite dalla S.O. Contributi Economici e Controllo Istruttorio del Settore Sociale, al fine di verificarne la completezza, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Avviso nei **30 giorni successivi** al ricevimento dell'istanza.

Se il controllo risulta positivo ne viene data comunicazione al cittadino e viene trasmessa all'indirizzo del richiedente la lettera di concessione con il tesserino rilasciato dal Comune.

Contestualmente vengono trasmessi all'Azienda AUSL di Parma gli elenchi contenenti i nominativi dei cittadini beneficiari.

L'esenzione Ticket concessa dal Comune ha validità annuale (fino al 31/12/2020) e può essere utilizzata per prestazioni diagnostico strumentali presso strutture sanitarie pubbliche e/o centri privati accreditati dell'Ausl di Parma **e non coprono** le spese per gli accessi al Pronto Soccorso.

Le esenzioni devono essere esibite:

- al medico curante, al momento della prescrizione della ricetta;
- ai CUP territoriali dell'Azienda USL di Parma, al momento di una prenotazione per prestazioni diagnostiche o strumentali.

#### **Art. 7 - Controlli**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, in ogni momento, secondo le modalità previste dagli artt. 71 e successivi del DPR 445/2000 e da ogni altra legge speciale in materia, oltre che da eventuale specifica regolamentazione comunale. L'attività di controllo viene svolta consultando direttamente gli archivi di Amministrazioni (quali ad es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, etc.), che certificano dati inerenti la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare relativamente al quale sono state sottoscritte le dichiarazioni sostitutive.

Saranno prioritariamente controllate le autodichiarazioni che presentano:

- ISEE pari a 0, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare (es buste paga recenti, dichiarazione dei redditi, estratti conto bancario ecc...);
- Reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico INPS riferito all'anno di competenza dei redditi dichiarati;
- Canone affitto superiore al reddito annuo dichiarato dal nucleo;
- Movimentazioni bancarie/postali in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate.

Saranno inoltre attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:

- Il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
- Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE risultano contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, Agenzia delle Entrate ecc.).

I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati:

- mediante ulteriori richieste di atti o documenti utili intestati ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e ai familiari tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del C.C.), quali a titolo meramente esemplificativo: copia di estratti conto bancari e/o postali, copia di atti di compravendita immobiliare, copia di contratti di affitto, compravendita di quote societarie, assicurazioni RC auto pagate nel corso dell'anno precedente relative a veicoli, moto e motocicli, Atti di Separazione o divorzio;
- mediante colloquio con il dichiarante: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e documentazione richiesta sia dallo stile di vita adottata dai componenti il nucleo familiare.

Non saranno considerati utili ai fini dell'accoglimento delle domande eventuali dichiarazioni generiche attestanti il mantenimento da parte di terzi non comprovate da documentazione utile (esempio: mantenimento da parte del coniuge o ex. coniuge o genitori non residenti all'interno del nucleo richiedente la prestazione o terzi estranei al nucleo).

Il Comune si riserva inoltre di effettuare:

- segnalazioni alla Guardia di Finanza – al fine di ulteriori accertamenti – delle posizioni ritenute inattendibili;
- segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

**Il Direttore del Settore Sociale  
(dott. Luigi Squeri)**

